

Decreto federale sull'estensione geografica della procedura di notifica dei progetti di norme tecniche della Convenzione istitutiva dell'AELS

del 23 giugno 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 marzo 1988¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, con le Comunità europee, accordi sull'estensione geografica, all'insieme della zona europea di libero scambio, delle procedure di notifica di progetti di norme tecniche conformemente all'articolo 12^{bis} della Convenzione AELS²⁾.

² Fa rapporto all'Assemblea federale su questi accordi.

Art. 2

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Il presente decreto ha effetto per dieci anni.

Consiglio nazionale, 23 giugno 1988

Il presidente: Reichling

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 23 giugno 1988

Il presidente: Masoni

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 5 luglio 1988³⁾

Termine di referendum: 3 ottobre 1988

¹⁾ FF 1988 II 320

²⁾ RU ...

³⁾ FF 1988 II 1029

Decreto federale sull'estensione geografica della procedura di notifica dei progetti di norme tecniche della Convenzione istitutiva dell'AELS del 23 giugno 1988

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1988
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.07.1988
Date	
Data	
Seite	1029-1029
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 735

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.